

BREVI CONSIDERAZIONI SUL «DEFICIT DEMOCRATICO» NELL'ORDINAMENTO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Proseguendo il dialogo tra gli internazionalisti e quanti si occupano di diritto privato uniforme e soprattutto di diritto comparato, vorrei precisare, circa la funzione della Corte, che essa è sia di tipo costituzionale sia analoga a quella svolta dalle Corti di *common law*, conformemente alle osservazioni svolte dal collega Mengozzi. In effetti, per quanto concerne la funzione costituzionale, la Corte di Giustizia delle Comunità ha il compito di interpretare i Trattati e gli Atti delle Istituzioni comunitarie (artt. 177 e 173); inoltre essa applica concretamente il diritto comunitario creando nel tempo, analogamente ai tribunali di *common law*, una giurisprudenza uniforme nella quale il precedente rappresenta un elemento di costante riferimento. Proprio a quest'ultimo riguardo non può non rilevarsi che la tutela dei diritti umani fondamentali è avvenuta inizialmente in ambito comunitario su basi giurisprudenziali, prima ancora che mediante atti normativi. Non deve, infatti, dimenticarsi che la Carta comunitaria dei diritti fondamentali è stata elaborata solo successivamente: così come le facoltà connesse alla cittadinanza europea, rilevate in sede giurisprudenziale e configurate dalla Corte negli anni come derivanti dalla titolarità di veri e propri diritti soggettivi individuali, sono state enunciate in modo espreso come attinenti allo *status* di cittadino europeo solo di recente nel Trattato di Maastricht.

D'altra parte, con riferimento alle caratteristiche che avvicinano la Corte ad un tribunale di *common law*, non può non rilevarsi che, mentre i Tribunali appartenenti a tali sistemi giuridici traggono la loro competenza dal sistema che fa capo alla Corona inglese e alla Costituzione americana, la Corte di Giustizia si colloca in un ordinamento tutto particolare – se non addirittura anomalo – qual è quello sovranazionale-comunitario, nel quale la stessa Corte si autointegra e si autolimita. Tale ordinamento era stato creato, com'è noto, inizialmente su basi mercantili e si è evoluto al di là di ogni previsione, probabilmente ben oltre i limiti che i primi grandi creatori di esso si erano prefissati e avevano immaginato. Tale ordinamento ha al suo interno forme compensative per le lacune: basti citare, per tutti, l'art. 235 sui poteri impliciti, vale a dire una sorta di clausola di «buon fine» che ha consentito negli anni alle Istituzioni di procedere ben oltre le strettoie esistenti nel sistema. Inoltre proprio la giurisprudenza della Corte costituisce essa stessa un elemento di tal fatto in quanto, com'è noto, in certi casi ha anticipato il contenuto dei Trattati e di vari Atti derivati, al punto che, in certi casi, i Trattati successivi e, in particolare, l'Atto Unico Europeo e il Trattato di Maastricht rappresentano una

sorta di codificazione normativa di principi giurisprudenziali, più o meno consolidati, elaborati ed enunciati dalla Corte.

Il sistema di autocompensazione, nei termini sopra indicati, si è senz'altro dimostrato valido; tuttavia l'assenza nel diritto comunitario, almeno fino al Trattato di Maastricht, di principi costituzionali giuridicamente elaborati, comparabili a quelli esistenti nei singoli ordinamenti nazionali, può, o meglio poteva, risultare pericolosa in quanto non erano posti limiti alla libertà di valutazione della Corte, la quale, nell'applicare il sillogismo giurisprudenziale non incontrava alcun limite né trovava nel sistema alcun indirizzo, al punto che sulla base del precedente, essa avrebbe potuto enunciare qualsiasi principio, consolidandolo mediante ulteriori pronunce. È da rallegrarsi del fatto che la Corte finora abbia dimostrato saggezza e prudenza non allontanandosi né dai pochi capisaldi del diritto comunitario, né dai più elaborati principi esistenti nei vari ordinamenti statali, alla cui cultura attingono i singoli giudici, come persone e non come membri di un collegio giudicante che si colloca al di sopra e al di fuori degli Stati. L'avvento dell'Unione Europea, prevista dal Trattato di Maastricht, prevede una costruzione la quale, pur con alcune carenze, traccia vari argini all'ampio potere di discrezionalità valutativa di cui la Corte ha finora disposto.

MARIA RITA SAULLE